



Piazza Grande 18  
Casella postale  
6601 Locarno  
Telefono 091 756 31 11  
Fax 091 756 32 61  
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. 704/MG/IF

Locarno, 23 giugno 2016

Egregio Signor  
Aron D'Errico  
Via Romerio 15  
6600 Locarno

## **Interpellanza trasformata in interrogazione 6 maggio 2016 “Perché un Municipale accoglie degli integralisti islamici che incitano a violare la legge?”**

Egregi Signori Consiglieri Comunali,

**Premessa:** mediante interpellanza ex art. 66 LOC e 14 RLOC possono essere richieste informazioni su oggetti riguardanti la gestione del Comune, che soggiacciono alla sorveglianza del Legislativo.

Deve trattarsi di oggetti di interesse generale che per loro natura riguardano la collettività comunale e che come tali possono fare oggetto di seduta pubblica.

Non possono essere oggetto di interpellanza temi che toccano la sfera personale e privata dei cittadini; nello stesso modo temi che sono di esclusiva competenza del Municipio o di altre autorità, sui quali il legislativo comunale non ha nessuna competenza di decisione e di sorveglianza.

Di principio, l'interpellanza non può inoltre vertere su fatti riguardanti passate legislature, definitivamente concluse e avallate dal Consiglio Comunale (ABC del Consigliere comunale, scheda IV. Interpellanza, 2012).

Nell'ambito della Legge di collaborazione tra la polizia Cantonale e Comunale, l'art. 8 relativo alla confidenzialità, prevede che *“tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse.”*

Il Municipio, e dunque neppure il Capo dicastero, non possono essere messi a conoscenza di aspetti operativi che rientrano nel contesto della polizia giudiziaria, che restano di esclusiva competenza della polizia, che non è autorizzata ad informarne l'autorità politica.

Di conseguenza, il Municipio non è autorizzato né a sapere né a riferire di questioni di polizia coperte da segreto istruttorio.

Il Municipio ex articolo 107 LOC, esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la LOC e dal Regolamento comunale. Queste hanno per oggetto, il mantenimento dell'Ordine e della tranquillità, la repressione delle azioni manifestamente illegali e dettate dallo stato di necessità e le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

Premesso questo, è pacifico che taluni dei quesiti posti vertono su un episodio avvenuto il 10 dicembre 2015, dunque nella legislatura passata, sul quale l'attuale nuovo consiglio municipale non può rispondere.

Inoltre, l'interpellanza tocca la sfera personale di coloro che hanno presenziato concretamente alla conferenza stampa tenuta sulla Piazza Grande di Locarno, sulla quale il Municipio non è autorizzato ad esprimersi mancando la necessaria base legale.

Da ultimo, talune domande vertono su tematiche che sfuggono alla competenza giurisdizionale non solo del Comune, ma anche del Municipio, rientrando in quelle operative di sicurezza giudiziaria del Cantone in collaborazione con il Comune e/o della Confederazione. Anche a su tali aspetti il Municipio non può rispondere.

### **1. Sono permesse manifestazioni e comizi su suolo pubblico che mirano ad incitare a violare la legge?**

A tale proposito ex art. 107 LOC occorre differenziare da un lato tra la funzione della polizia comunale di mantenimento dell'ordine pubblico e repressione delle azioni manifestamente illegali e, dall'altra, le misure atte a gestire i beni comunali ed a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo.

La domanda verte sul concetto generale relativo al diritto di tenere manifestazioni, comizi o conferenze rivolte alla stampa su suolo pubblico comunale rispettivamente sul diritto del Comune di restringere tale possibilità, mediante quali mezzi, per motivi di ordine pubblico. Le norme vigenti nella Città di Locarno non prevedono specifiche limitazioni preventive o censura della libertà di espressione su suolo comunale. D'altro canto l'art. 107 LOC permette di reprimere azioni manifestamente illegali.

Il Regolamento Comunale all'art. 98 prevede -quale principio- che i beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva intesa in modo libero, gratuito ed uguale per tutti.

L'art. 99 del Regolamento comunale prevede che soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo dei beni d'uso comune. L'autorizzazione viene di regola accordata.

L'ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti del 9 maggio 2006 non è applicabile al caso.

L'art. 107 cpv. 2 LOC dal canto suo -come visto- prevede che tra le funzioni della polizia locale rientrano "*la repressione delle azioni manifestamente illegali*".

L'Ordinanza Municipale sulle deleghe di competenze decisionali del municipio di Locarno, all'art. C, relativo alla Polizia Comunale, recita che al Comandante della polizia comunale sono delegate le seguenti competenze (restano evidentemente riservate le deleghe cantonali già operanti):

*1. Organizzazione diretta dei servizi di polizia (ordine pubblico, disciplinamento del traffico ecc.) in occasione di tutte le manifestazioni, autorizzate e non; (...)*

*7. Autorizzazioni fino a 5 giorni per l'occupazione di area pubblica, esclusi i concerti e le manifestazioni di generale richiamo, in particolare per manifestazioni varie e per l'esercizio dei diritti popolari; (...)*

*12. Accertamento, preavviso e segnalazione delle violazioni alle norme vigenti in materia di protezione del pubblico da rumori e raggi laser durante i concerti; (...)*

Da tale ordinanza si evince che il Comandante ha la competenza di valutare la tutela dell'Ordine pubblico nel caso di manifestazioni autorizzate e non, e, conseguentemente, che le manifestazioni non autorizzate non sono di principio vietate, basta non siano manifestamente illegali ex art. 107 cpv. 2 lit a) LOC.

Sulla base del Regolamento di polizia urbana e rurale del 13 aprile 1915, all'art. 35, "*Sono vietati tumulti, gli schiamazzi, rumori di qualsiasi natura, specie notturni, compreso lo schiccar di fruste, e tutto quanto può recar disturbo alla pubblica quiete.*". Quanto avvenuto nel 2015 non rientra neppure in tali fattispecie.

L'art. 16 Cost. Fed relativo alla libertà d'opinione e d'informazione prevede che in Svizzera questa è garantita e che ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla, senza impedimenti.

L'art. 17 cpv. 2 Cost. fed. relativo alla libertà dei media prevede che la censura è vietata.

Inoltre l'art. 22 Cost. Fed., garantisce la libertà di riunione. Protetto è il diritto di riunirsi, pacificamente, assieme ad altre persone, come pure quello di stare lontano da una riunione. Quale riunione viene considerata la presenza di almeno 2 persone per una durata temporale limitata. Protetto è il diritto di riunirsi con uno scopo comunicativo, per quanto questo non sia a scopo commerciale. Protetto è il diritto di potersi riunire in strade o piazze pubbliche, come pure su suolo o in locali privati. La condizione per l'esercizio di tale diritto è che gli interessi di terzi siano rispettati.

Lo Stato ha dunque dei doveri di protezione di coloro che fanno uso dello suolo pubblico per esercitare il proprio diritto di riunione.

La garanzia costituzionale del diritto di espressione deve potere proprio esplicitare il proprio effetto quando si tratta di riunioni che risultano antipatiche alla maggioranza del pubblico o del Governo. Proprio in tali casi la garanzia costituzionale tutela il cittadino nei propri diritti individuali. In una decisione ticinese del 1894, il Consiglio di Stato allora basandosi sull'art. 50 della costituzionale federale aveva stabilito *“il ricorso è ammesso, con obbligo al Consiglio di Stato del Ticino di provvedere con mezzi opportuni affinché il culto evangelico possa essere celebrato liberamente senza molestia in tutto il territorio del cantone”* (cfr. *Grundzüge des Polizeirechts in der Schweiz, Markus Mohler, Helbling und Lichtenhahn, 2012, pag.173*).

In tale contesto il diritto costituzionale garantisce dunque una pretesa di protezione, da parte dei partecipanti ad una riunione, nei confronti di eventuali disturbi da parte di terzi.

Le riunioni su suolo pubblico possono essere soggette ad autorizzazione, cosa che già di per sé tange il perimetro di protezione del diritto, tale autorizzazione deve però poggiare su una base legale, deve rispondere al pubblico interesse e deve essere proporzionata ex art. 5 cpv. 1 e 2 Cost. Fed.. Ciò vale sia per le riunioni su suolo pubblico che su quelle su suolo privato.

Va rilevato che con decisione del 28 ottobre 2015 il Tribunale federale aveva ritenuto lesiva della libertà di riunione il divieto opposto dall'Oberamtmann del Saanebezirk del Cantone Friburgo contro la tenuta di una conferenza, in locale privato, da parte del Consiglio centrale islamico di Berna, dal titolo *“Hijra – inizio di una rivoluzione”* (1C\_35/2015). Ed era proprio sulla base di tale decisione in caso analogo adottata in precedenza dal Tribunale federale che, nel dicembre 2015, dopo una rapida valutazione della situazione, il Municipio si è reso conto che non sussistessero gli estremi per ostacolare preventivamente la conferenza stampa e delegato al Comandante, appoggiato quale contatto politico dal Capo dicastero sicurezza, l'accompagnamento della conferenza stampa, finalizzato a sorvegliare e valutazione l'evolversi della situazione.

Interventi protesi a restringere il diritto di manifestare sono ammissibili solo in caso in cui la manifestazione tenda a commettere azioni manifestamente illegali ex 107 LOC. Come visto ex Regolamento Comunale, un'autorizzazione viene autorizzata di principio se non vi si oppongono motivi preponderanti di ordine pubblico, di sicurezza e previa valutazione degli interessi in gioco. Ciò non significa che l'assenza di autorizzazione renda una manifestazione illecita e dunque neppure che lo Stato sia legittimato a reprimerla mediante repressione dura a valenza di censura preventiva. L'assenza d'autorizzazione non è mai stata considerata elemento sufficiente per reprimere una dimostrazione (cfr. *Grundzüge des Polizeirechts in der Schweiz, Markus Mohler, Helbling und Lichtenhahn, 2012, pag.181*).

La situazione va ponderata sulla base degli interessi in giuoco, ritenuto che sulla base del principio della responsabilità personale, ognuno deve rendere conto di quanto afferma, e, se nel corso di una manifestazione vengono effettuate affermazioni lesive di diritti di terzi,

questi hanno a loro volta il diritto di porvi rimedio denunciando o querelando la persona presso le competenti sedi giudiziarie. Non spetta in sostanza al Comune né alla sua polizia di agire preventivamente, impedendo alle persone riunite di esprimersi, applicando una censura preventiva *manu-militari*. Fintanto che le assemblee sono pacifiche, lo Stato non è legittimato ad un intervento preventivo. Diverso è il caso in cui queste istigano a passare ad atti di violenza raffigurabili come crimini o delitti.

Se i pensieri dei manifestanti siano di maggiore o minore valore agli occhi dell'autorità, ciò è privo di qualsiasi importanza nell'ottica della decisione se autorizzare o meno una manifestazione. L'autorità è tenuta ad una valutazione neutrale ed oggettiva degli elementi di polizia in questione che dovessero deporre contro un'autorizzazione, quali ad esempio gli ostacoli al traffico privato e pubblico, l'evitare immissioni eccessive, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine per l'evitare pericoli immediati, prevaricazioni, tafferugli, atti di violenza o reati di qualsiasi tipo. L'ordine pubblico non lascia alcuno spazio per dimostrazioni collegate ad azioni illegali. Contemporaneamente, il rischio che la manifestazione sfoci in violenza deve essere valutato oggettivamente, sulla base di elementi fondati e concreti, e non basta che sia solamente astratto (cfr. decisione del Tribunale Federale del 20 settembre 2001 nel caso del Comune di Davos contro il Partito del lavoro, DTF 127 I 164 ss.).

È vero che il Municipio avrebbe preferito che una conferenza stampa dalla portata politica non indifferente quale il tema dell'occultamento del viso, ritenuta la controversia esistente non solo a livello cantonale sul tema, fosse stata previamente comunicata, anche per potere previamente autorizzare l'evento e predisporre, non all'ultimo momento, un adeguato dispositivo di sicurezza.

Sono ignote le ragioni per cui il *Consiglio Centrale Islamico* di Berna ha ritenuto di effettuare un comunicato stampa, senza preavviso né domanda di autorizzazione, proprio in Piazza Grande a Locarno.

L'assenza di comunicazione preventiva, sebbene potrebbe fare pensare ad una assenza di rispetto nei confronti delle nostre istituzioni comunali, potrebbe anche essere letta nella sottovalutazione, da parte della delegazione giunta a Locarno, dell'importante portata politica del messaggio da loro comunicato e dell'impatto che questo avrebbe determinato, non solo a Locarno, ma in tutto il Cantone, e dunque della necessità, da parte delle autorità, di potere avere il tempo necessario per valutare in rischi insiti e predisporre un adeguato dispositivo di sicurezza, affinché il diritto di assemblea e di libera espressione, potessero essere tutelati.

D'altro canto, nel corso del comunicato stampa tenuto sulla pubblica piazza non sono emersi elementi né indizi concreti che vi fossero neppure le premesse per impedire il proseguimento del pacifico della comunicazione. Neppure la signora che si è presentata indossando un niqab (non un burka) e che portava presso di sé un pargoletto di forse un anno dava alcuna l'impressione oggettiva di pericolo per la cittadinanza, ne ha in alcun modo incitato a commettere crimini o delitti, né gli altri partecipanti in alcun modo hanno incitato a commetterne né ne hanno commessi. Non si era dunque alla presenza di alcun motivo oggettivo per ostacolare il libero esercizio dei diritti fondamentali delle persone presenti in piazza grande in tale occasione, e ciò anche e sebbene la manifestazione non fosse stata autorizzata.

Sarebbe certamente auspicabile, anche a tutela dell'integrità futura di manifestanti, che venga chiesta al Comune un'autorizzazione previa. L'autorizzazione non è quindi presupposto fondamentale affinché la manifestazione possa avere luogo, permette però di garantire al richiedente che l'autorità politica possa avere il tempo di valutare i rischi rappresentati dalla stessa ed allestire un dispositivo di sicurezza adeguato, oltre che valutare gli eventuali costi di uso accresciuto del suolo pubblico. In assenza d'autorizzazione, l'autorità non potrà essere rimproverata di negligenza colpevole nel caso

in cui, a seguito di una manifestazione non autorizzata, dovessero avere luogo contro-manifestazioni spontanee ingestibili o disordini per i quali la polizia non dovesse riuscire a fare fronte in modo tempestivo ed adeguato.

Nel caso concreto, considerando che la delegazione proveniente da oltralpe era composta da quattro persone che avevano attratto sulla pubblica via una ventina di giornalisti e curiosi durante una quarantina di minuti, ciò non ha sostanzialmente disturbato in modo talmente straordinario l'uso normale di Piazza Grande, anche in considerazione che l'incontro aveva uno scopo ideale e non commerciale, da poter affermare che l'uso di Piazza grande abbia avuto caratteristica di "uso accresciuto" di demanio pubblico necessitante il pagamento di una tassa sulla base della rispettivo Regolamento comunale. Per questo motivo il Municipio non ha neppure ritenuto di chiedere il pagamento di una tassa per l'uso pubblico sulla base dell'apposito Regolamento comunale del 20 dicembre 1982.

L'interpellante sarebbe dell'avviso che il signor Rackid Nekkaz avrebbe incitato a violare la legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, voluta dal 65,4% dei Ticinesi (votanti) nel 2013. Trattandosi di censura di tipo personale, il Municipio, visto quanto indicato nella premessa, non può esprimersi in merito.

Ad ogni modo risulta che neppure il Consiglio federale ha dato seguito a tale illazione. Dopo che il Consigliere nazionale Lorenzo Quadri aveva chiesto che Nekkaz fosse dichiarato "*persona non grata*", con risposta del 7 febbraio 2016, l'esecutivo federale ha precisato che la legge cantonale allora non era ancora entrata in vigore e che sarebbe semmai toccato alle competenti autorità valutare se gli annunci effettuati possano essere considerati quali complicità o istigazione alla violazione del divieto di dissimulazione del volto. Nel Cantone Ticino la competenza di sanzionare con contravvenzione la violazione del divieto spetterà ai Comuni.

Va ad ogni buon conto ricordato che, il 10 dicembre 2015 né *La legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici*, né la *Legge sull'ordine pubblico* del 23 novembre 2015, erano ancora entrate in vigore, e, d'altronde, contro le stesse pare sia stato inoltrato ricorso al Tribunale federale. La nuova legge con il relativo regolamento entreranno in vigore il 1 di luglio p.v.

D'altro canto gli art. 9a e la disposizione transitoria 96 della Costituzione cantonale relativi al "*divieto della dissimulazione del proprio viso*" approvati in votazione popolare il 22 settembre 2013, non hanno carattere "*self executing*" e dunque non trovano direttamente applicazione senza l'esistenza di una legge formale cresciuta in giudicato. Nel dicembre 2015 non poteva dunque essere stata violata una legge non ancora entrata in vigore.

Inoltre, il Codice Penale Svizzero (CPS), relativamente all'istigazione, all'art. 24 CPS prevede che "*Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.*".

Sulla scorta ex art. 10 cpv. 3 CPS, un delitto è tale se viene comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

L'articolo 103 CPS stabilisce che sono contravvenzioni reati cui è comminata una multa.

Ora, sia la *Legge sulla dissimulazione del viso*, sia la *Legge sull'ordine pubblico* nelle rispettive disposizioni prevedono quale sanzione una multa fino a 10'000.-. Tali sanzioni sono basate sulle competenze residue in ambito di contravvenzioni di polizia previste a favore dei cantoni dall'art. 335 CPS.

I reati in questione, non ancora entrati in vigore, consistono dunque in contravvenzioni ai sensi dell'articolo 103 CPS, e non sono punibili come tali -sulla base del diritto penale svizzero- poiché ex art. 24 CPS l'istigazione a commettere una contravvenzione non è punibile.

È dunque proprio a seguito della completa assenza d'illegalità di quanto espresso dai partecipanti alla conferenza stampa che nessuna autorità penale né comunale ha proceduto a sanzionare i protagonisti del comunicato stampa sulla Piazza Grande.

Va ad ogni modo rilevata una particolarità dell'art. 5 cpv. 3 della "*Legge cantonale sulla dissimilazione del volto negli spazi pubblici*", secondo la quale anche "*il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili*". Ciò, sebbene sui tratti di contravvenzione e, ex art. 24 CPS –come visto– l'istigazione ad una contravvenzione non sarebbe punibile, come pure –analogamente ex art. 25 CPS– non lo sarebbe la complicità né -ex 22 CPS– il tentativo. Non compete al municipio di Locarno chiarire questa contraddizione e dunque la compatibilità tra legge cantonale e le disposizioni generali di diritto penale elvetiche.

D'altro canto, resta ancora aperto il quesito a sapere se il proporsi di pagare di tasca propria delle contravvenzioni nel caso di contravvenzioni volontarie della *Legge sulla dissimilazione del volto*, sia sufficiente per sussumere tale atto quale istigazione (ad una contravvenzione).

Dunque, per quanto attiene il permesso o meno, occorre differenziare tra diverse tipologie di manifestazioni, e, ad ogni modo, la manifestazione in oggetto non era di quelle che avrebbero potuto legittimare l'uso della forza pubblica per impedirla.

Nel caso concreto sia nei prodromi che nel corso dell'avvenimento della conferenza stampa si è potuto constatare che questa ha avuto luogo pacificamente e senza arrecare disturbo

Non si era quindi alla presenza di alcun motivo suscettibile di impedire o ostacolare la libera espressione delle quattro persone giunte da Berna e dunque l'autorità comunale ha agito in maniera corretta, nel pieno rispetto delle disposizioni legali vigenti.

Conseguentemente anche per questi motivi, nel caso concreto, anche se si ammettesse che vi fosse stato incitamento a violare la *legge sulla dissimilazione del viso* o alla *legge sull'ordine pubblico* nelle rispettive disposizioni che prevede la punibilità della dissimilazione del viso, non essendo ancora entrate in vigore, e comunque non essendo sulla base del diritto svizzero punibile l'istigazione a commettere un'azione passibile di contravvenzione, allora non vi è stata né poteva esservi un'istigazione punibile che potesse giustificare un intervento di forza volto a interrompere la libera comunicazione tra la delegazione di Berna e la ventina di giornalisti televisivi, di giornali, periodici e media elettronici giunti per udire la posizione delle persone toccate dalla nuova norma cantonale protesa a punire mediante contravvenzione l'occultamento del viso.

Un simile intervento avrebbe rappresentato non solo una violazione del diritto di libera espressione e del diritto di riunione per scopi ideali, ma anche una ingerenza nei confronti dei rappresentanti dei mass-media (presenti), che avrebbero chiaramente trasmesso l'eventuale (ingiustificata) decisione delle autorità comunali volta a censurare la libera e pacifica espressione da parte della minoranza colpita dalla recente decisione cantonale di sanzionare l'occultamento del viso. Tale ingiustificata violazione -verosimilmente- avrebbe dovuto avere luogo a mente dell'interpellante mediante "atto materiale" ostativo fisico immediato basato sulla clausola generale di polizia ("Realakt").

È facile immaginare che una simile azione di censura preventiva dell'informazione sulla pubblica piazza da parte dell'autorità comunale, auspicata dall'interpellante, con la sensibilità sul tema che c'era ancora (non era neppure passato un mese dalle stragi di Parigi), per quanto avrebbe limitato i diritti fondamentali non solo delle persone intervenute ma anche della stampa (presente massicciamente) avrebbe generato una eco mediatica (e dunque una "propaganda") ancora maggiore di quella avuta in concreto dell'evento. A quel punto, non solo Locarno (Città della Pace?), le sue autorità e i suoi politici (d'assalto), ma anche il nostro Cantone e la Svizzera si sarebbero ritrovati celebrati a livello planetario, entrando in una dinamica di politica internazionale dai contraccolpi difficilmente prevedibili.

**Se sì, il comizio tenuto dai fondamentalisti islamici era autorizzato?**

Il comizio non è stato autorizzato preventivamente poiché non è giunta la richiesta. Alla luce dei fatti non esistevano i presupposti per intervenire impedendolo o interrompendolo, né sulla base di motivi di ordine pubblico, né sulla base della clausola generale di polizia. Per quanto riguarda i motivi e le conseguenze, si rinvia a quanto illustrato in precedenza.

**Se no, perché è avvenuto senza che venisse interrotto?**

Non sussisteva alcun motivo per interrompere tale comizio, essendo questo pacifico e non essendo stata in tale occasione violata alcuna norma di diritto penale cantonale o federale.

**2. Al portale informativo TicinoLibero, il Municipale Niccolò Salvioni ha dichiarato: “Non avevamo la minima idea di che cosa era stato pianificato e di chi potesse arrivare”. Corrisponde al vero che né il Municipio né il Comandante della Polizia Comunale fossero al corrente della manifestazione programmata dagli islamisti?**

Sulla base dell'art. 8 della legge sulla collaborazione fra polizia cantonale e polizie comunali del 16 marzo 2011, tutte le attività di polizia giudiziaria sono coperte dal segreto istruttorio; in questo ambito le informazioni acquisite dalle polizie comunali non possono essere trasmesse alle autorità comunali. Già per motivi, oltre per gli altri motivi espressi nella premessa, la Polizia non può rispondere a questo quesito siccome di strategia operativa di sicurezza, è preclusa allo scrutinio del consiglio comunale.

**3. I media hanno riportato che la presenza del Comandante della Polizia e di alcuni agenti fosse giustificata affinché il comizio degli integralisti andasse a buon fine e non ci fossero disordini.**

**Nel caso in cui la manifestazione ed il comizio non fossero stati autorizzati, perché il Comandante della Polizia non ha dato l'ordine di intervenire per impedire la manifestazione?**

Come già espresso in precedenza, l'assenza di una autorizzazione scritta previa non comporta di per sé quale conseguenza il divieto automatico della stessa. Alla luce dei fatti emersi, mancavano i presupposti fondamentali per potere impedire l'evento.

**4. Perché il Municipale Niccolò Salvioni ha accolto il gruppo di integralisti islamici, giunti in Città per compiere un'operazione mediatica di propaganda islamista?**

Trattandosi di domanda relativa a fatti concreti come pure attinenti alla legislatura passata, il Municipio non è tenuto a rispondere alla stessa.

Ad ogni modo, ex art. 60 LOC il Municipio dirige l'amministrazione comunale e prende tutti provvedimenti che sia di sua competenza tutela dell'interesse del Comune e svolge mansioni conferitegli dalle leggi ed esercita le funzioni di polizia locale.

Ex art. 67 del Regolamento della Città il Municipio per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza, può attribuire dicasteri. Il municipale Niccolò Salvioni è stato designato capo dicastero sicurezza, dunque anche della polizia comunale.

Nel contesto del dispositivo di sicurezza approntato, il Capo dicastero era stato designato rappresentante del Municipio in appoggio al Comandante nelle prese di decisione e quale supporto nel contatto con gli organizzatori, ed in tale veste egli ha agito.

Non essendo la manifestazione stata autorizzata, era necessario comprendere che cosa i partecipanti sconosciuti intendessero realmente fare. Per effettuare ciò era anche necessario un contatto esplorativo con le persone che avevano comunicato di volere esprimersi alla stampa dalla Piazza grande di Locarno. E per caso che il primo contatto, volto ad accertare le finalità della conferenza stampa e che questa sarebbe stata pacifica, abbia avuto luogo con il Capo dicastero sicurezza davanti all'entrata del Municipio, presente sul luogo

assieme al Comandante per controllare che non vi fossero problemi d'ordine pubblico. Il primo contatto avrebbe anche potuto avere luogo con il Comandante.

E' fuorviante sostenere che il municipale abbia "accolto" il gruppo. Egli si è limitato a prendere contatto in modo civile con questi allo scopo di controllare le loro intenzioni ed assicurarsi che l'esercizio del libero diritto di espressione si svolgesse pacificamente e nel rispetto delle leggi, senza necessità di intervento da parte dell'autorità, quale appoggio al Comandante. Non essendovi elementi oggettivi ostativi la conferenza stampa, né il Comandante né il capo dicastero avevano il potere di fare altro.

**5. In quale veste il Municipale Niccolò Salvioni ha accolto gli islamisti?**

**Il Municipale è consapevole che, anche se dichiarasse di aver partecipato in qualità di privato cittadino, il luogo dell'evento e il ruolo a lui riconosciuto dai media e dai partecipanti, lo qualificano de facto partecipante in veste di Municipale?**

La veste nella quale il Capo Dicastero ha presenziato all'evento è stata espressa al punto precedente.

**6. Il Municipio approva l'agire del Municipale Niccolò Salvioni in questa vicenda? Se no, perché non si è dissociato pubblicamente?**

Il Municipio approva l'operato del capo dicastero sicurezza avv. Niccolò Salvioni.

**7. Il burqa, emblema del radicalismo islamico, rappresenta un simbolo barbaro di oppressione, che lede gravemente la dignità delle donne e che è incompatibile con il nostro principio costituzionale di uguaglianza e parità dei sessi. Il Municipale nonché Capo Dicastero Sicurezza Niccolò Salvioni, non ritiene che, accogliendo gli integralisti islamici e presenziando al loro comizio, abbia legittimato delle idee sovversive che contrastano coi i nostri principi fondanti?**

Come rilevato in precedenza, il Municipale nonché capo dicastero sicurezza Niccolò Salvioni non ha "accolto" le persone che hanno organizzato il comizio spontaneo sulla piazza pubblica, nel senso che vuole erroneamente fare apparire l'interpellante.

Conseguentemente egli non ha legittimato alcunché. Si è limitato, a fianco del Comandante quale responsabile operativo della sicurezza a fare da tramite con l'autorità politica, a svolgere la propria funzione di sondaggio, volta a garantire la pubblica sicurezza a Locarno mediante il dispositivo messo in atto, determinando sul momento le intenzioni delle persone giunte da Berna, affinché la conferenza stampa si svolgesse in modo pacifico, senza violazione di norme legali e senza pericoli, sia per la cittadinanza, sia per i partecipanti alla stessa.

Il Municipio non ha titolo per esprimersi sulle affermazioni personali dell'interpellante circa Burqua, radicalismo islamico e simboli di oppressione.

**8. Il Municipale Niccolò Salvioni non ritiene di aver offeso i Locarnesi, la dignità delle donne e la sensibilità della comunità cristiana di Locarno, con il suo gesto?**

Il municipale Niccolò Salvioni non ritiene di aver offeso i Locarnesi né la dignità delle donne né la sensibilità della comunità cristiana di Locarno.

Egli si è limitato, nell'ambito delle sue competenze e con l'ausilio del dispositivo di polizia predisposto per l'occasione, di fare in modo che i diritti fondamentali di tutte le persone interessate, ancora vigenti nella Confederazione elvetica, anche a tutela delle minoranze, anche se a taluni queste possano apparire antipatiche, fossero garantiti e rispettati. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto. Questo compito, fondato sull'applicazione della legge, sarebbe stato raggiunto da qualsiasi altro municipale che si fosse trovato al suo posto.

Trattare civilmente tutti gli esseri umani, senza discriminazione di sorta, non è ancora un reato. Vero è invece il contrario, e ciò è anche vietato da disposizioni penali. Conseguentemente, il municipale Salvioni ritiene di avere agito nel perfetto rispetto dei diritti dell'Uomo vigenti nel nostro paese e pertanto non ritiene di dovere formulare le proprie scuse a nessuno.

**9. Il Municipio è consapevole dei rischi (non solo di mera sicurezza, ma di diffusione e legittimazione di idee fondamentaliste che impediscono qualsiasi forma d'integrazione) che comportano manifestazioni e comizi di integralisti islamici in Città? Intende adoperarsi e vigilare, affinché non si verifichino più occasioni di propaganda islamista a Locarno?**

Si tratta di domanda che esula dalle competenze specifiche del Municipio della Città di Locarno.

Il Comune di Locarno, quale Città a vocazione d'apertura internazionale, continuerà in futuro a vigilare affinché siano rispettati i diritti fondamentali di tutti i cittadini, senza discriminazioni razziali o religiose di sorta, nel rispetto delle costituzioni cantonali, federali e degli accordi internazionali sottoscritti dalla Confederazione, in costante contatto con il Cantone e la Confederazione, nel novero delle competenze giurisdizionali di questi ultimi.


L'operazione di polizia condotta in modo professionale da parte di tutti gli agenti coinvolti ha permesso un corretto esercizio dei diritti costituzionali sul nostro territorio senza che alcun incidente avesse luogo, garantendo così la sicurezza nella nostra Città e al contempo il rispetto dei diritti fondamentali di espressione, riunione e dei media nei confronti della minoranza toccata dalle disposizioni contro l'indossare certi capi d'abbigliamento votate dal Cantone.

Prova questa che la Città di Locarno è capace di impegnarsi anche in sfide impegnative affinché anche una minoranza possa esprimere responsabilmente, in libertà e in sicurezza la propria opinione, in modo oggettivo e senza pregiudizi di sorta, nell'interesse anche del Cantone e della Confederazione.

**Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 16 ore lavorative.**

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Vicesindaco:  
  
avv. Paolo Caroni

Il Segretario:  
  
avv. Marco Gerosa

Aron D'Errico  
Consigliere Comunale Lega dei Ticinesi  
Via Romerio 15  
6600 Locarno

Lodevole  
Municipio  
della Città di Locarno  
6600 Locarno

Locarno, 06.05.2016

## INTERPELLANZA

**Interpellanza di Aron D'Errico (Lega dei Ticinesi) e cofirmatari sul tema:**

**“Perché un Municipale accoglie degli integralisti islamici che incitano a violare la legge?”**

Il Municipale Avvocato Niccolò Salvioni (PLR), Capo Dicastero Sicurezza, ha accolto giovedì 10 dicembre 2015 un gruppo di integralisti islamici che hanno tenuto una manifestazione e un comizio su suolo pubblico, davanti Palazzo Marcacci. L'imprenditore e politico algerino Rachid Nekkaz, ha dichiarato di voler pagare le multe che verranno inflitte alle donne che indosseranno il burqa, incitando a violare la legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, voluta dal 65,4% dei Ticinesi nel 2013. Presente, tra gli altri, una donna vestita con il burqa e appartenente all'organizzazione fondamentalista del Consiglio Centrale Islamico. Il Municipale, come si evince da foto e videoregistrazioni dei numerosi media presenti, ha accolto gli islamisti e si è intrattenuto con loro. Egli ha inoltre dichiarato, al portale informativo Liberatv, che *“Nekkaz mi è parsa una persona moderata e affabile. È un intellettuale interessante”*. Presente sulla scena anche il Comandante della Polizia Comunale di Locarno, Maggiore Silvano Stern. La vicenda, in tempi in cui l'integralismo islamico si sta diffondendo pericolosamente anche in Svizzera sempre di più, rappresenta un'offesa alla volontà popolare e ai nostri principi fondamentali e ha generato nella popolazione forti perplessità e dubbi, a cui finora nessuno ha ancora dato risposta.

Pertanto, chiediamo al Municipio:

1. Sono permesse manifestazioni e comizi su suolo pubblico che mirano ad incitare a violare la legge? Se sì, il comizio tenuto dai fondamentalisti islamici era autorizzato? Se no, perché è avvenuto senza che venisse interrotto?
2. Al portale informativo TicinoLibero, il Municipale Niccolò Salvioni ha dichiarato: *“Non avevamo la minima idea di che cosa era stato pianificato e di chi potesse arrivare”*. Corrisponde al vero che né il Municipio né il Comandante della Polizia Comunale fossero al corrente della manifestazione programmata dagli islamisti?
3. I media hanno riportato che la presenza del Comandante della Polizia e di alcuni agenti fosse giustificata affinché il comizio degli integralisti andasse a buon fine e non ci fossero disordini. Nel caso in cui la manifestazione ed il comizio non fossero stati autorizzati, perché il Comandante della Polizia non ha dato l'ordine di intervenire per impedire la manifestazione?
4. Perché il Municipale Niccolò Salvioni ha accolto il gruppo di integralisti islamici, giunti in Città per compiere un'operazione mediatica di propaganda islamista?

5. In quale veste il Municipale Niccolò Salvioni ha accolto gli islamisti? Il Municipale è consapevole che, anche se dichiarasse di aver partecipato in qualità di privato cittadino, il luogo dell'evento e il ruolo a lui riconosciuto dai media e dai partecipanti, lo qualifichino de facto partecipante in veste di Municipale?

6. Il Municipio approva l'agire del Municipale Niccolò Salvioni in questa vicenda? Se no, perché non si è dissociato pubblicamente?

7. Il burqa, emblema del radicalismo islamico, rappresenta un simbolo barbaro di oppressione, che lede gravemente la dignità delle donne e che è incompatibile con il nostro principio costituzionale di uguaglianza e parità dei sessi. Il Municipale nonché Capo Dicastero Sicurezza Niccolò Salvioni, non ritiene che, accogliendo gli integralisti islamici e presenziando al loro comizio, abbia legittimato delle idee sovversive che contrastano coi i nostri principi fondanti?

8. Il Municipale Niccolò Salvioni non ritiene di aver offeso i Locarnesi, la dignità delle donne e la sensibilità della comunità cristiana di Locarno, con il suo gesto?

9. Il Municipio è consapevole dei rischi (non solo di mera sicurezza, ma di diffusione e legittimazione di idee fondamentaliste che impediscono qualsiasi forma d'integrazione) che comportano manifestazioni e comizi di integralisti islamici in Città? Intende adoperarsi e vigilare, affinché non si verifichino più occasioni di propaganda islamista a Locarno?

Con ossequio,

D'Errico Aron (Lega dei Ticinesi)

Cofirmatari

Caldara Omar (Lega dei Ticinesi)

Ceschi Roberto (Lega dei Ticinesi)

Ceschi Valentina (Lega dei Ticinesi)